SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (G.*U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

93A0358

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 17.

Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. *Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria*. — *1*. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma.».

2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1° luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

93G0047

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 18.

Misure urgenti in materia di affitti agrari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di affitti agrari, anche al fine di corrispondere alla favorevole valutazione espressa dalla Camera su analoghe iniziative parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. *Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto*. — *1*. Il conduttore ha diritto, a parità di condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 2, ovvero, per gli altri contratti di affitto, ivi compresi quelli aventi origine da conversione dei contratti associativi ai sensi dell'articolo 25, alla scadenza prevista dall'articolo 1 o dalla diversa scadenza pattuita dalle parti. A tal fine il locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del comma terzo dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal comma primo dell'articolo 45 della presente legge.

2. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.

4. Il conduttore conserva il diritto di prelazione anche nel caso in cui il rapporto contrattuale tra il locatore ed il nuovo conduttore cessi comunque entro un anno.».

Art. 2.

1. All'articolo 23 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «negli articoli 3,» è inserito il seguente numero: «4-*bis*,».

Art. 3.

1. I conduttori in affitto di fondi agricoli di cui agli articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per un anno dalla cessazione del contratto di affitto per scadenza del termine, anche dopo il rilascio del fondo.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni convocano le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, per la stipulazione di accordi collettivi in materia di contratti agrari.

2. Sino alla convocazione di cui al comma 1 e comunque per non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti.

3. È comunque fatta salva l'applicazione dell'articolo 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

4. Per il medesimo periodo di cui al comma 2 le parti possono stipulare accordi in deroga, ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Nei casi in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone, quest'ultimo è determinato dalla commissione di cui all'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo aver sentito le parti e tenuto conto dello stato di produttività del fondo e della redditività dello stesso.

Art. 5.

1. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a destinare almeno il 40 per cento delle disponibilità annuali al finanziamento di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsti dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

2. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

3. L'istruttoria dell'operazione deve essere espletata autonomamente dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina entro quattro mesi dalla presentazione della relativa domanda di finanziamento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

93G0048

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 gennaio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Agri. Serv. Valdarno» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Cavriglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 settembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Agri. Serv. Valdarno» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cavriglia (Arezzo), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Agri. Serv. Valdarno» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con

sede in Cavriglia (Arezzo), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Pisapia Roberto, in data 10 novembre 1978, rep. 3188, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Giancarlo Rossi - Le Pietre n. 1/E - Arezzo, ne è nominato commissario liquidatore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A0379

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 19 gennaio 1993

Sostituzione del commissario delegato per il completamento degli interventi di smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Rosso, già Jolly Rosso, proveniente dal Libano.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992,

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 19 novembre 1992, che dispone la proroga al 28 febbraio 1993 della gestione fuori bilancio del fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 aprile 1992, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile,

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1989, n 35, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti industriali,

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare,

Vista l'ordinanza n 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 2 del 3 gennaio 1992, con la quale vengono date ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare.

Vista l'ordinanza n 2264/FPC del 7 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 108 dell'11 maggio 1992 con la quale vengono date disposizioni per il finanziamento delle spese necessarie per il completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi trasportati dalla nave Rosso, già Jolly Rosso, afferenti alla gestione commissariale della regione Veneto;

Vista l'ordinanza n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1989, con la quale è stato nominato commissario straordinario *ad acta* per il compimento delle operazioni relative alla individuazione ed organizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato, allo stoccaggio, alle eventuali ulteriori analisi ed al successivo smaltimento delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Jolly Rosso, il dott. Carlo Bernini;

Vista l'ordinanza n. 1779/FPC dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1989, con la quale viene nominato commissario straordinario *ad acta*, in sostituzione del dott. Carlo Bernini, l'avv. Camillo Cimenti, assessore all'urbanistica ed alla tutela dell'ambiente della regione Veneto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, contenente le modalità di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul fondo per la protezione civile;

Vista la necessità di procedere, per sopraggiunti impedimenti, alla sostituzione del commissario delegato avv. Camillo Cimenti;

Considerato che è urgente pervenire ad una sollecita conclusione degli interventi senza soluzione di continuità;

Ritenuto che, per i motivi di sicurezza, correntezza ed efficacia del procedimento tecnico-amministrativo le ulteriori attività sono da espletarsi nel rispetto delle esigenze di continuità, anche istituzionale;

Ravvisata pertanto la necessità di avvalersi di un nuovo commissario delegato per l'espletamento delle operazioni conclusive, in sostituzione dell'avv. Camillo Cimenti;

Vista la nota prot 16910/311.42 del 27 novembre 1992 con la quale il presidente della giunta regionale del Veneto designa quale commissario delegato, in sostituzione dell'avv. Camillo Cimenti, il dott. Michele Boato, assessore regionale all'ambiente, ai lavori pubblici, all'urbanistica ed alla mobilità;

Vista la nota prot. n. 12316/92/GAB/R.O.4 del 18 dicembre 1992 del Ministero dell'ambiente con la quale si esprime l'intesa alla nomina a commissario delegato del dott Michele Boato in sostituzione dell'avv. Camillo Cimenti;

Decreta

Art. 1.

Per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalla nave «Rosso» già «Jolly Rosso» e collocati nel territorio della regione Veneto, il dott. Michele Boato, assessore all'ambiente, ai lavori pubblici, all'urbanistica ed alla mobilità della regione Veneto, è nominato commissario delegato in sostituzione dell'avv. Camillo Cimenti.

A tal fine, il commissario delegato esercita le competenze già spettanti al commissario Cimenti ed opera nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella di contabilità pubblica.

L'incarico ha termine con il completamento degli interventi e comunque entro il 31 marzo 1993.

Art. 2.

Alle spese necessarie per l'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzo delle somme, trasferite, con imputazione sul fondo della protezione civile, ai sensi della precitata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, previo passaggio formale di consegne tra il commissario cedente e quello subentrante.

In tale occasione sarà altresì redatto apposito conto consuntivo della gestione del commissario cedente in cui saranno poste a confronto le risultanze attive e passive della gestione stessa.

Art. 3.

Il commissario delegato è tenuto a presentare il rendiconto amministrativo e finale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente alla relazione da inviare al Ministro delegante ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Le spese predette sono recuperate nei confronti dei produttori dei rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico, subiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1993

Il Ministro: FACCHIANO

93A0383

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 gennaio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Decreta:

Per il 29 gennaio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 aprile 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 185

93A0337

DECRETO 20 gennaio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Decreta:

Per il 29 gennaio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 luglio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 186

93A0338

DECRETO 20 gennaio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Decreta:

Per il 29 gennaio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 gennaio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 187

93A0339

DECRETO 20 gennaio 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali dell'8 gennaio 1993 che hanno disposto per il 15 gennaio 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1993;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,04 per i BOT a novanta giorni, a L. 94,26 per i BOT a centottantuno giorni e a L. 88,50 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,71 per i BOT a novanta giorni, a L. 93,61 per i BOT a centottantuno giorni e a L. 87,35 per i BOT a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1993
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 188

93A0340

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 1992.

Soppressione della sezione doganale «Ponte Reale» dipendente dalla dogana di Genova, circoscrizione doganale di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere la sezione doganale «Ponte Reale», dipendente dalla dogana di Genova, in considerazione della sua ridotta attività:

Decreta:

Articolo unico

E soppressa la sezione doganale «Ponte Reale» dipendente dalla dogana di Genova, circoscrizione doganale di Genova.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0360

DECRETO 1° dicembre 1992.

Soppressione del posto doganale di San Vincenzo, dipendente dalla dogana di Piombino, circoscrizione doganale di Livorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere il posto doganale San Vincenzo, dipendente dalla dogana di Piombino, circoscrizione doganale di Livorno;

Decreta:

Articolo unico

È soppresso il posto doganale di San Vincenzo, dipendente dalla dogana di Piombino, circoscrizione doganale di Livorno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0361

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 dicembre 1992.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella CEE dal sig. Fazzia Lardjane ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Fazzia Lardjane;

Udito il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 novembre 1992;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dal sig. Fazzia Lardjane, nato a Tizi Ouzou il 28 dicembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0341

DECRETO 21 dicembre 1992.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella CEE dal sig. Zwick Rubino Renate ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Zwick Rubino Renate;

Udito il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 novembre 1992;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dal sig. Zwick Rubino Renate, nato a Gunzenhausen (R.F.G.) il 9 ottobre 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0342

DECRETO 21 dicembre 1992.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella CEE dal sig. Dresing Werner ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Dresing Werner;

Udito il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 novembre 1992;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dal sig. Dresing Werner, nato a Detmold (D) il 27 settembre 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0343

DECRETO 21 dicembre 1992.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella CEE dal sig. Piscitello Garina ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Piscitello Garina;

Udito il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 novembre 1992;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dal sig. Piscitello Garina, nato a Manau (R.F.G.) il 25 settembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0344

DECRETO 21 dicembre 1992.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella CEE dal sig. Leifert Trovato Karin ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal sig. Leifert Trovato Karin;

Udito il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 novembre 1992;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dal sig. Leifert Trovato Karin, nato a Beverungen (Germania) il 3 febbraio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0345

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 relativo al piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, relativo alla nuova tabella XXIX-*bis* dell'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria del 25 giugno 1992, del senato accademico del 10 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del 20 luglio 1992;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 luglio 1992;

Viste le ulteriori deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo (consiglio della facoltà di ingegneria del 1° ottobre 1992, senato accademico del 2 ottobre 1992 e consiglio di amministrazione del 2 ottobre 1992);

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 241, con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli:

DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA

Art. 242. — Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

1) ingegneria delle infrastrutture;

2) ingegneria informatica e automatica;

3) ingegneria meccanica.

I predetti corsi di diploma appartengono a tre diversi settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, in particolare al:

1) settore civile - il corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;

2) settore dell'informazione - il corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica;

3) settore industriale - il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica.

L'iscrizione a tali corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati da ciascuna facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 243 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 242 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà
di ingegneria di cui all'art. 1 della Tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989.

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, che a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

La facoltà nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità, comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Art. 244 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno

dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti farà ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 6 riporta per ciascun corso di diploma universitario il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 245 (*Regolamento dei corsi di diploma universitario*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla di D.U. La denominazione degli insegnamenti integrati con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Art. 246 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà, ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 247 (*Formulazione dei* curricula). — I *curricula* dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico.

Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i, gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria; nella tabella *B* i moduli didattici caratterizzanti i tre settori dell'ingegneria (civile, dell'informazione, industriale); nella tabella *C* gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma.

TABELLA *A*

Moduli didattici comuni ai D.U. in ingegneria

Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
A011 Algebra e logica matematica		
A012 Geometria		
A021 Analisi matematica		
A022 Calcolo delle probabilità	4 m.d.	Matematica
A030 Fisica matematica		
A041 Analisi numerica e matematica applicata		
P041 Statistica		

Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
B011 Fisica generale B030 Struttura della materia	2 m.d.	Fisica
C060 Chimica	1 m.d.	Chimica
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150 Estimo I270 Ingegneria economico-gestionale	1 m.d.	Economia e gestione

TABELLA B

Moduli comuni ai diplomi di settore

*B*1 - Settore civile

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H110 Disegno	1 m.d.	
H011 Idraulica H012 Costruzioni idrauliche e marittime	1 m.d.	
D022 Geologia applicata H060 Geotecnica	1 m.d.	
H071 Scienza delle costruzioni	1 m.d.	
H072 Tecnica delle costruzioni	1 m.d.	
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1 m.d.	

*B*2 - Settore dell'informazione

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA

Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	
I210 Elettronica	1 m.d.	
I220 Campi elettromagnetici I230 Telecomunicazioni	1 m.d.	
I240 Automatica	1 m.d.	
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	

*B*3 - Settore industriale

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA

Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H071 Scienza delle costruzioni I080 Progettazione meccanica e costruzioni di macchine	1 m.d.	Meccanica dei solidi
I070 Meccanica applicata alle macchine I090 Disegno industriale	1 m.d.	
I050 Fisica tecnica I030 Fluidodinamica I152 Principi di ingegneria chimica	1 m.d.	Termodinamica e trasmissione del calore
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Elettrotecnica e sue applicazioni
I042 Macchine e sistemi energetici I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione I130 Metallurgia	1 m.d.	Sistemi energetici
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali I170 Elettrotecnica e tecnologie	1 m.d.	Materiali e relative tecnologie elettriche

TABELLA C

Moduli specifici del singolo diploma universitario

*C*1.1.1 - DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H011 Idraulica H012 Costruzioni idrauliche e marittime	1 m.d.	
H020 Ingegneria sanitaria-ambientale	1 m.d.	
H030 Strade, ferrovie ed aeroporti	1 m.d.	

Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H040 Trasporti	1 m.d.	
H050 Topografia e cartografia	1 m.d.	
I042 Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	
I070 Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.	Elettrotecnica e macchine elettriche

7 m.d. da definire in sede locale.

C2.1. - DIPLOMA IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA

Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.	
A042 Ricerca operativa	1 m.d.	
I240 Automatica	1 m.d.	
I240 Automatica I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni	4 m.d.	

7 m.d. da definire in sede locale.

C3.1. - DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA

Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
H011 Idraulica I030 Fluidodinamica	1 m.d.	Meccanica dei fluidi
I050 Fisica tecnica	1 m.d.	
I042 Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	
I070 Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m.d.	
I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	
I100 Impianti industriali meccanici	1 m.d.	
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.	Azionamenti elettrici

7 m.d. da definire in sede locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 ottobre 1992

Il rettore: CILIBERTO

93A0346

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457, recante: «Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi».

Il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457, recante: «Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 25 novembre 1992.

93A0352

Mancata conversione del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 458, recante: «Misure urgenti in materia di affitti agrari»

Il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 458, recante: «Misure urgenti in materia di affitti agrari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua publicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 25 novembre 1992.

93A0353

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 Eramo Michele, notaio residente nel comune di Guastalla, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Olevano Romano, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

93A0354

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Si.To.Co., con sede in Roma, unità di Orbetello (Grosseto) e ufficio di Roma, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Allestimenti Signani già *Fratelli Signani S.p.a.*, con sede in La Spezia e unità di Aulla, frazione Albiano Magra (Massa Carrara), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Texpro due, con sede in Bergamo e unità di Pistoia, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede in Milano e uffici di Milano e Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 giugno 1992, n. 12239/1;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede in Milano e uffici di Milano e Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1992, n. 12356/1;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Eurofil, con sede in Pieve di Cento (Bologna) e unità di Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1992 con decorrenza 14 aprile 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gallino gomma dal 25 ottobre 1991 *Saiag divisione Cobra*, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Cavaglià (Vercelli), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 27 luglio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceramiche Marazzi, con sede in Bologna e unità di Sassuolo e Fiorano (Modena), per il periodo dal 5 maggio 1992 al 4 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992 con decorrenza 5 maggio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ormac, con sede in Villaricca (Napoli) e unità di Villaricca (Napoli), per il periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 8 luglio 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simmel difesa (Gruppo Fiat), con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di Castelfranco Veneto e Castagnole sul P. (Treviso), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Chimica del Friuli, con sede in Torviscosa (Udine) e unità di Torviscosa (Udine), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 24 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 27 luglio 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Campagnolo, con sede in Vicenza e unità di Vicenza e Arcugnano (Vicenza), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12308/13;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Campagnolo, con sede in Vicenza e unità di Vicenza e Arcugnano (Vicenza), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Procond elettronica, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno), per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 20 aprile 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Main Group, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ABB Kent Taylor, con sede in Milano, e unità di Lenno (Como), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda meccanica bresciana, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sanson, con sede in Masone (Genova) e unità di Masone (Genova), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Interfila, con sede in Milano e unità di Limbiate (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 19 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.L.A. - Approvvigionamento latte alimentare, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia), unità di Casalecchio di Reno (Bologna) e ufficio di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 19 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 19 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olimpic, con sede in Palazzolo Milanese (Milano) e unità di Palazzolo Milanese (Milano), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 15 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Magnolia, con sede in Milano e unità di Rescaldina (Milano), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metal Metron, con sede in Milano e unità di Savona, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Carpi officine meccaniche, con sede in Roma e unità di Poviglio (Reggio Emilia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Contributo addizionale: no - In concordato preventivo dal 23 marzo 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Termomeccanica italiana, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 10 agosto 1992 al 12 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tricom, con sede in Tezze Sul Brenta (Vicenza) e unità di Tezze Sul Brenta (Vicenza), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fillattice div O.M.M., con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Landini, con sede in Bologna, ora Fabbrico (Reggio Emilia) e unità di Fabbrico (Reggio Emilia), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine fonderie Patrone, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 23 settembre 1992 al 5 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italiana Lini, con sede in Biella-Cossila S. Giovanni (Vercelli) e unità di Biella-Cossila S. Giovanni (Vercelli), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettrolampart, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli, e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Atro, con sede in Milano, unità di Biassono (Milano) e Crugnola di Mornago (Varese), per il periodo dal 27 maggio 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vittoria, con sede in Terno d'Isola (Bergamo) e unità di Terno d'Isola (Bergamo), per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 giugno 1992, n. 12239/29;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vittoria, con sede in Terno d'Isola (Bergamo) e unità di Terno d'Isola (Bergamo), per il periodo dal 28 aprile 1992 al 27 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 28 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 luglio 1992, n. 12253/7;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.lli Menozzi, con sede in Guastalla (Reggio Emilia) e unità di Cadelbosco Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 19 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ilvaform* già *Brollosud*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 25 marzo 1991 al 24 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ilvaform* già *Brollosud*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 25 settembre 1991 al 30 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi*, con sede in Milano, per la sola unità di Bollate (Milano):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10068/10 del 26 settembre 1988.

4) *S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi*, con sede in Milano, per la sola unità di Bollate (Milano):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo dal 23 marzo 1988.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10068/11 del 26 settembre 1988.

5) *S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi*, con sede in Milano, per la sola unità di Bollate (Milano):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 1° novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11116/3 del 14 maggio 1990.

6) *S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccecaniche Cigardi*, con sede in Milano, per la sola unità di Bollate (Milano):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 28 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11116/4 del 14 maggio 1990.

7) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 10 marzo 1991 al 9 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI, 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 10 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Pastificio Antonio Pallante*, con sede in Capodrise (Caserta) e stabilimento di Capodrise (Caserta):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Galotti*, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì) e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11975/20 del 20 febbraio 1992.

12) *S.r.l. Galotti*, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì) e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì):

periodo: dal 30 giugno 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11975/21 del 20 febbraio 1992.

13) *S.a.s. Calzaturificio Valentino Giuseppe di Giuseppe Valentino & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 22 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.a.s. Calzaturificio Valentino Giuseppe di Giuseppe Valentino & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

15) *S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. New Style*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 ottobre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

17) *S.r.l. Sira*, con sede in Maron di Brugnera (Pordenone) e stabilimento di Maron di Brugnera (Pordenone):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 ottobre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12055/8 del 3 aprile 1992.

18) *S.r.l. Calzaturificio Po.Lo.*, con sede in S. Michele di Serino (Avellino) e stabilimento di S. Michele di Serino (Avellino):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 29 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Tecnomet Pescara*, con sede in Città S. Angelo (Pescara) e stabilimenti di Pescara e Città S. Angelo (Pescara):

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 30 giugno 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa:

periodo: dal 13 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa:

periodo: dal 7 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa:

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Ragusa:

periodo: dall'8 luglio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. Whitehead*, con sede in Livorno e stabilimenti di La Spezia e Livorno:

periodo: dal 6 febbraio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

28) *S.n.c. Dubil di U. Baglietti e M. Gualandi*, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara:

periodo: dal 19 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 aprile 1991 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 19 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.n.c. Dubil di U. Baglietti e M. Gualandi*, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 aprile 1991 - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 19 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessilbrenta, con sede in Ponte Arche, frazione Cares (Trento), unità di Ponte Arche (Trento) e S. Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 5 agosto 1991 al 4 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1991 con decorrenza 5 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessilbrenta, con sede in Ponte Arche, frazione Cares (Trento), unità di Ponte Arche (Trento) e S. Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 5 febbraio 1992 al 4 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1991 con decorrenza 5 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio, con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio, con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 2 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Carrozzeria autodromo Modena, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Carrozzeria autodromo Modena, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oto Melara, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oto Melara, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria Eternit Reggio Emilia, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unità di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unità di Trento, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unità di Trento, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.O. Industrie riunite, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fata European Group, con sede in Pianezza (Torino), unità di Parma, Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fata Sud, con sede in San Marco Evangelista (Caserta) e unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bull Hn Information Sistems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità nazionali, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993;

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Prolafer, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unità di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Prolafer, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e unità di Trino Vercellese (Vercelli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Textilsusa, con sede in Verona e unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 19 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Pavan Walter & C., con sede in Gallarate (Milano) e unità di Veruno (Novara), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 15 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Pavan Walter & C., con sede in Gallarate (Milano) e unità di Veruno (Novara), per il periodo dal 16 giugno 1992 al 15 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 16 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Indel, con sede in Bolzano e unità di Domodossola (Novara), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Indel, con sede in Bolzano e unità di Domodossola (Novara), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1992 con decorrenza 30 giugno 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 6 aprile 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.B.S., con sede in Ferriera di Buttigliera Alta (Torino) e unità di Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaieria e ferriera del Caleotto, con sede in Lecco (Como) e unità di Lecco (Como), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaieria e ferriera del Caleotto, con sede in Lecco (Como) e unità di Lecco (Como), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese) e Legnano (Milano), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Antonio Badoni, con sede in Lecco (Como) e unità di Lecco (Como), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo);

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità nazionali, per il periodo dal 19 giugno 1991 al 18 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1991 con decorrenza 19 giugno 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria);

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) unità nazionali, per il periodo dal 18 marzo 1992 al 18 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 18 dicembre 1991.

Contributo addizione: no (amministrazione straordinaria).

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91);

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 giugno 1991 al 9 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1991 con decorrenza 10 giugno 1991.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria);

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 18 marzo 1992 al 9 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 10 dicembre 1991.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Fucina di L. Carbone, con sede in Cercola (Napoli) e unità di Cercola (Napoli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.A. Solvay & C., con sede in Ixelles - Bruxelles (Belgio), unità di Pontegironi (Pisa), Rosignano Solvay e S. Vincenzo (Livorno) per il periodo dal 29 febbraio 1992 al 28 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 29 febbraio 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Caffaro, con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Caffaro, con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Snia fibre, con sede in Milano e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Snia fibre, con sede in Milano e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dalmine, con sede in Milano e unità di Dalmine, Massa e uffici di Roma, Genova, Torino e Bologna, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ABB Trafo Italia già *ABB Trafo trasformatori S.r.l.*, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ABB Trafo Italia già *ABB Trafo Trasformatori S.r.l.*, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Caserta, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1991;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.M.T. - Industrie meridionali tessili, con sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane, con sede in Torino e unità di San Zeno Naviglio (Brescia), per il periodo dal 1° settembre 1991 al 28 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 ottobre 1991 con decorrenza 1° settembre 1991;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane, con sede in Torino e unità di San Zeno Naviglio (Brescia), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Adams, con sede in Novara e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessitura Orsenigo, con sede in Figino Serenza (Como) e unità di Figino Serenza (Como), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessitura Orsenigo, con sede in Figino Serenza (Como) e unità di Figino Serenza (Como), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Carrozzeria Bianchi & C., con sede in Bergamo e unità di Varese, per il periodo dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1991 con decorrenza 9 settembre 1991.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Carrozzeria Bianchi & C., con sede in Bergamo e unità di Varese, per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992.

Contributo addizione: no (concordato preventivo).

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ros, con sede in Milano, unità di Milano e Viganò Brianza (Como), per il periodo dal 13 giugno 1991 al 12 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1991 con decorrenza 13 giugno 1991.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ros, con sede in Milano, unità di Milano e Viganò Brianza (Como), per il periodo dal 13 dicembre 1991 al 12 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 13 dicembre 1991.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Norton, con sede in Corsico (Milano), unità di Corsico (Milano) e Torino, per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 1° luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 2 gennaio 1992;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), unità nazionali, con esclusione dei seguenti magazzini UPIM: Bitonto (Bari), Catania Etnea (Catania), deposito UPIM di Casandrino (Napoli), Firenze Speziali (Firenze), Lentini (Siracusa), Magazzino UPIM di Mestre (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani) e Roma Nomentana (Roma), per il periodo dal 16 febbraio 1992 al 15 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 16 febbraio 1992;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.E.M. - Servizi editoriali Monferrato, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), e unità di Casale Monferrato (Alessandria) per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Pronomet, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Marcianise (Caserta) e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo);

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Pronomet, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Marcianise (Caserta) e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 25 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo);

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Knoll International Italia, con sede in Milano, unità di Legnano (Milano) e Solaro (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in Milano, unità di Brugherio (Milano) e Milano, per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 9 marzo 1992;

41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Agusta, con sede in Samarate frazione Cascina Costa (Varese) e unità nazionali, per il periodo dal 2 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1992 con decorrenza 2 luglio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mecaer meccanica aeronautica, con sede in Borgomanero (Novara) e unità di Borgomanero (Novara), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Siai Marchetti, con sede in Samarate (Varese), unità di Sesto Calende (Varese), Somma Lombardo (Varese) e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga (Bergamo) e unità di Montello (Bergamo), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino - Gruppo Ilva, con sede in Piombino (Livorno), unità di Piombino (Livorno) e Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 9 gennaio 1992 all'8 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 gennaio 1992 con decorrenza 9 gennaio 1992;

47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.G.S. Thomson Microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Catania, uffici di Ancona, Assago (Milano), Bologna, Vicenza e Roma e unità site nella regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura di Campofelice di Roccella, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo) e unità di Campofelice di Roccella (Palermo), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Keyes italiana, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) unità di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Pietra, con sede in Martinsicuro (Teramo), unità di Martinsicuro (Teramo) e Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Sigma, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.I.M.S.*, con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: sì.

2) *S.r.l. Imprese marittime*, con sede in Genova e cantiere di Gioia Tauro (Reggio Calabria):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Imprese marittime*, con sede in Genova e cantiere di Gioia Tauro (Reggio Calabria):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Imprese marittime*, con sede in Genova e cantiere di Gioia Tauro (Reggio Calabria):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italiana Coke, con sede in Milano e unità di Avenza di Carrara (Massa), per il periodo dall'11 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ellesse, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e unità di Ellera Umbra di Corciano (Perugia), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mitem sud, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12488/3 del 17 novembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Intermare sarda, con sede in Cagliari e unità di Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede di Trieste e Sestri (Genova), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione grandi motori: base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, M.G.N. di Genova, sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisioni e costruzioni militari di Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova), sede di Genova, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione riparazioni navali: Atsm di Trieste, Cnomv di Venezia, Oarn di Genova, Palermo, Sebm di Napoli, sede di Genova, Taranto, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Happy Fashion, con sede in Spello (Perugia), unità di Spello (Perugia), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 24 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12255/20 del 27 luglio 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sirlite, con sede in Milano, unità di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese), uffici di Milano, per il periodo dal 1° agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 1° agosto 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manuli Rubber Industries, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno e uffici di Segrate (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 20 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Heleconf Mode, con sede in Castiglion del Lago (Perugia), unità di Castiglion del Lago (Perugia), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Orla di Orlandoni & C., con sede in Recanati (Macerata), unità di Recanati (Macerata), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Techniplast, con sede in Genova, unità di Perugia - S. Sisto, per il periodo dal 25 agosto 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sidermontaggi*, con sede in Taranto e stabilimento di Genova Campi:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova Siet*, con sede in Torino e stabilimento presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto: no.

3) *S.a.s. L'Edilizia industriale dei fratelli Susca & C.*, con sede in Alberobello (Bari) e cantiere presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 13 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

4) *S.r.l. Calzaturificio T. S. Toma*, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce):

periodo: dal 12 agosto 1991 all'11 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Calzaturificio T. S. Toma*, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce):
periodo: dal 12 febbraio 1992 al 17 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *Ditta Cover*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:
periodo: dal 10 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11926 11 del 7 gennaio 1992;

7) *Ditta Cover*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbrao 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.I.F.I. - Società italiana forni industriali*, con sede in Napoli e stabilimento presso Ilva di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1992 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimenti di Chirignago (Venezia), Mira (Venezia), Portogruaro (Venezia) e Ravenna:
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova Pansac*, con sede in Milano e stabilimenti di Chirignago (Venezia), Mira (Venezia), Portogruaro (Venezia) e Ravenna:
periodo: dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Car. Bus*, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia):
periodo: dal 6 maggio 1991 al 5 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Car. Bus*, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia):
periodo: dal 6 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 20 novembre 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. DE.FO.R.*, con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1992 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Tessilrama*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Tessilrama*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):
periodo: dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A0327

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della nuova denominazione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell'arcidiocesi di Genova.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992, registro n. 58 Interno, foglio n. 62, l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Genova-Bobbio, con sede in Genova, assume, dalla data del presente decreto, la nuova denominazione di Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell'arcidiocesi di Genova, con sede in Genova.

È altresì approvato lo statuto in data 1° settembre 1991 dell'ente predetto, composto di ventidue articoli, che sarà munito del visto sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

93A0371

MINISTERO DELLA SANITÀ

Precisazioni sulla tariffazione dell'ossigeno liquido

A seguito del decreto del Ministro della sanità 15 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1992, con il quale la tariffa nazionale di vendita al pubblico dell'ossigeno liquido è stata fissata in L. 1.200 per 100 litri espressi in ossigeno gassoso, la commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale ha precisato che l'indice standard da utilizzare per la trasformazione dell'ossigeno liquido in ossigeno gassoso, ai fini di una corretta tariffazione del prodotto, corrisponde a un fattore di moltiplicazione pari a «873», alla temperatura di 15 °C e alla pressione di 735 mm di Hg.

93A0355

Autorizzazioni ad eseguire analisi ufficiali di acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2829 del 23 dicembre 1992 il laboratorio chimico ed il laboratorio biologico del laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica della unità sanitaria locale n. 3 di Perugia sono stati autorizzati ad effettuare rispettivamente analisi chimiche ed analisi batteriologiche di acque minerali.

93A0356

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Eurco fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 22 dicembre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Eurco fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

93A0403

MINISTERO DEL TESORO

N. 11

Media dei titoli del 19 gennaio 1993

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	60
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,400
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,575
» » » 21- 4-1987/94	91,575
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,900
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99 -
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,525
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,425
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,475
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,700
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,625
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,525
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,250
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,900
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,375
12,00% 19- 5-1992/98	98
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,550
» » » TR 2,5% 1983/93	100
» » » Ind 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	100 -
» » » » 1- 4-1988/93	100,400
» » » » 1- 5-1988/93	100,650
» » » 1- 6-1988/93	101,325
» » » » 18- 6-1986/93	100
» » » » 1- 7-1988/93	101,290
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » » 1- 8-1988/93	101,250
» » » » 19- 8-1986/93	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,400
» » » » 18- 9-1986/93	100,375
» » » » 1-10-1988/93	100,200
» » » » 20-10-1986/93	100,950
» » » » 1-11-1988/93	101
» » » » 18-11-1987/93	102,350
» » » » 19-12-1986/93	103,100
» » » » 1- 1-1989/94	101,125
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	100,075
» » » » 15- 3-1989/94	100,075
» » » » 1- 4-1989/94	99,850
» » » » 1- 9-1989/94	99,700
» » » » 1-10-1987/94	100,075
» » » » 1-11-1989/94	100,075
» » » » 1- 1-1990/95	100,375
» » » » 1- 2-1985/95	100,375
» » » » 1- 3-1985/95	97,525
» » » » 1- 3-1990/95	98,925
» » » » 1- 4-1985/95	96,450
» » » » 1- 5-1985/95	96,275
» » » » 1- 5-1990/95	99,150
» » » » 1- 6-1985/95	96,325
» » » » 1- 7-1985/95	97,200
» » » » 1- 7-1990/95	99,825
» » » » 1- 8-1985/95	97,175
» » » 1- 9-1985/95	97,500
» » » » 1- 9-1990/95	98,900
» » » » 1-10-1985/95	97,825
» » » 1-10-1990/95	98,850
» » » » 1-11-1985/95	99,275
» » » » 1-11-1990/95	99,025
» » » 1-12-1985/95	100,450
» » » » 1-12-1990/95	99,775
» » » » 1- 1-1986/96	100,325
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » 1- 1-1991/96	99,775
» » » » 1- 2-1986/96	99,450
» » 1- 2-1991/96	99,225
» » » 1- 3-1986/96	97,050
» » » » 1- 4-1986/96	95,750
» » » » 1- 5-1986/96	95,700
» » » » 1- 6-1986/96	95,575
» » » » 1- 7-1986/96	95,575

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,950
» » » »	1- 9-1986/96	96,425
» » » »	1-10-1986/96	97,350
» » » »	1-11-1986/96	99 —
» » » »	1-12-1986/96	100,675
» » » »	1- 1-1987/97	100 —
» » » »	1- 2-1987/97	94,800
» » » »	18- 2-1987/97	98,675
» » » »	1- 3-1987/97	97,200
» » » »	1- 4-1987/97	95,625
» » » »	1- 5-1987/97	95,400
» » » »	1- 6-1987/97	95,375
» » » »	1- 7-1987/97	95,725
» » » »	1- 8-1987/97	96,525
» » » »	1- 9-1987/97	97,425
» » » »	1- 3-1991/98	95,725
» » » »	1- 4-1991/98	95,325
» » » »	1- 5-1991/98	95,950
» » » »	1- 6-1991/98	97,300
» » » »	1- 7-1991/98	97,250
» » » »	1- 8-1991/98	96,525
» » » »	1- 9-1991/98	95,325
» » » »	1-10-1991/98	95,100
» » » »	1-11-1991/98	95,950
» » » »	1-12-1991/98	97,050
» » » »	1- 1-1992/99	96,350
» » » »	1- 2-1992/99	95,800
» » » »	1- 3-1992/99	95,100
» » » »	1- 4-1992/99	94,900
» » » »	1- 5-1992/99	95,450
» » » »	1- 6-1992/99	96,350
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 2-1993	99,850
» » » 12,50%	1- 7-1993	99,775
» » » 12,50%	1- 8-1993	99,625
» » » 12,50%	1- 9-1993	99,550
» » » 12,50%	1-10-1993	99,575
» » » 12,50%	1-11-1993	99,500
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	99,425
» » » 12,50%	17-11-1993	99,625
» » » 12,50%	1-12-1993	99,725
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	99,750
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	99,575
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	99,325
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	99,250
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	99,100
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	99,675
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	99,125
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 9-1990/94	98,950
» » » 12,50%	1-11-1990/94	98,875
» » » 12,50%	1- 1-1991/96	99 —
» » » 12,50%	1- 3-1991/96	98,400
» » » 12,00%	1- 6-1991/96	97,050
» » » 12,50%	1- 9-1991/96	96,950
» » » 12,00%	1-11-1991/96	96,875
» » » 12,00%	1- 1-1992/97	96,825
» » » 12,00%	1- 5-1992/97	96,775
» » » 12,50%	1- 6-1990/97	98,550
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	98,375
» » » 12,50%	1-11-1990/97	98,200
» » » 12,50%	1- 1-1991/98	98,575
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	97,850
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	95,850
» » » 12,50%	18- 9-1991/98	95,575
» » » 12,00%	17- 1-1992/99	95,600
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001	96,725
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001	94,575
» » » 12,00%	1- 9-1991/2001	94,475
» » » 12,00%	1- 1-1992/2002	94,700
» » » 12,00%	1- 5-1992/2002	94,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	100,300
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	100,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,775
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,175
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,075
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	106,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,850
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105,100
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107 -
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,450
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	102,700
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	107,900
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104 —
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato

93A19013

N. 12

Media dei titoli del 20 gennaio 1993

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	60,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,425
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,675
» » » 21- 4-1987/94	91,600
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,325
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,500
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,125
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,550
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,675
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,550
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,475
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,225
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,625
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,700
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,925
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,400
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	92,675
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,525
» » » TR 2,5% 1983/93	100
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,275
» » » » 1- 5-1988/93	100,625
» » » » 1- 6-1988/93	101,300
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	101,300
» » » » 17- 7-1986/93	100
» » » » 1- 8-1988/93	101,125
» » » » 19- 8-1986/93	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,400
» » » » 18- 9-1986/93	100,350
» » » » 1-10-1988/93	100,200
» » » » 20-10-1986/93	100,950
» » » » 1-11-1988/93	100,625
» » » » 18-11-1987/93	102,200
» » » » 19-12-1986/93	103
» » » » 1- 1-1989/94	101,225
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	100,200
» » » » 15- 3-1989/94	100,100
» » » » 1- 4-1989/94	99,875
» » » » 1- 9-1989/94	99,675
» » » » 1-10-1987/94	100,300
» » » » 1-11-1989/94	100,100
» » » » 1- 1-1990/95	100,450
» » » » 1- 2-1985/95	100,375
» » » » 1- 3-1985/95	97,725
» » » » 1- 3-1990/95	99,050
» » » » 1- 4-1985/95	96,475
» » » » 1- 5-1985/95	96,300
» » » » 1- 5-1990/95	99,100
» » » » 1- 6-1985/95	96,425
» » » » 1- 7-1985/95	97,275
» » » » 1- 7-1990/95	99,775
» » » » 1- 8-1985/95	97,100
» » » » 1- 9-1985/95	97,425
» » » » 1- 9-1990/95	98,950
» » » » 1-10-1985/95	97,825
» » » » 1-10-1990/95	98,875
» » » » 1-11-1985/95	99,325
» » » » 1-11-1990/95	99,025
» » » » 1-12-1985/95	100,650
» » » » 1-12-1990/95	99,800
» » » » 1- 1-1986/96	100,300
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,800
» » » » 1- 2-1986/96	99,475
» » » » 1- 2-1991/96	99,250
» » » » 1- 3-1986/96	97,125
» » » » 1- 4-1986/96	95,750
» » » » 1- 5-1986/96	95,550
» » » » 1- 6-1986/96	95,550
» » » » 1- 7-1986/96	95,525

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	95,950
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,450
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,425
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,525
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,175
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99 —
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,800
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,425
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,500
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,600
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,925
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,125
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,075
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,550
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,100
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,250
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,300
»	»	»	»	1- 8-1991/98	96,325
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,875
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,250
»	»	»	»	1-11-1991/98	96 —
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,950
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,525
»	»	»	»	1- 2-1992/99	96,100
»	»	»	»	1- 3-1992/99	95,375
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,100
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,950
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,450

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,475
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,675
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,525
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,400
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,200
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,425
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,375
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	99,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,175
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	98,725
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	97,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	97,100
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	97 —
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	97,050
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	96,925
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,400
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,425
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	98,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	98,700
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	98,125
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	95,925
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	95,950
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	95,775
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	97 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	94,750
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,725
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,750
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	94,350

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1985/93	9,60%	100 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,250
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,175
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,550
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98 —
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,750
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,200
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,200
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,600
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,500
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	105,950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	96,650
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,900
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	107,050
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,900
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,300
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	102 —
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	101,225
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,475

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M20013

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300